

35207-19

ACR



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Emanuela Gai	- Relatore -	Sent. n. 1303
Luca Semeraro		CC - 16/07/2019
Antonio Corbo		R.G.N. 18505/2019
Giuseppe Noviello		
Alessandro M. Andronio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Campobasso in data 19/03/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;

udito per l'indagato l'avv. (omissis) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Campobasso ha respinto l'istanza, ex art. 324 cod.proc.pen., proposta da (omissis) avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente,

fino alla concorrenza dell'imposta evase, nell'ambito di indagini svolte in relazione all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emessa dalla (omissis) (omissis), eseguito su una gestione patrimoniale vincolata presso (omissis) ed una polizza assicurativa previdenziale presso (omissis) , ed ha confermato il relativo decreto di sequestro.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione, l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

- Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 321 cod.proc.pen. e art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Nel confermare la legittimità del sequestro preventivo c.d a struttura mista, ossia il provvedimento che dispone sia il sequestro in forma diretta che quello per equivalente, in via subordinata all'accertamento dell'impossibilità di esecuzione del primo, il tribunale avrebbe omesso di verificare la legittimità del disposto sequestro per equivalente, in ragione dell'indisponibilità dei beni su cui operare il sequestro in via diretta (pur erroneamente indicato dalla G. di F. quale sequestro diretto, il sequestro era disposto per equivalente sulla gestione patrimoniale e sulla polizza assicurativa), essendo mancata la verifica dell'indisponibilità dei beni su cui operare il sequestro in via diretta.

- Violazione di legge in relazione agli artt. 321, 324 e 665 e 666 cod.proc.pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legittima l'apposizione del vincolo reale con riferimento alla gestione patrimoniale costituita quale pegno irregolare a garanzia della (omissis) , nonché sulla polizza assicurativa di previdenza integrativa pensionistica, stipulata nel 2005 con la società (omissis) ed avrebbe, erroneamente ritenuto, che le questioni devolute, che riguardavano i presupposti della legittimità del decreto, erano questioni che erano attinenti alle modalità esecutive del sequestro di competenza del P.M. e come tali assoggettabili alla procedura di incidente di esecuzione. Al contrario, il vincolo reale sarebbe stato illegittimamente posto su pegno irregolare che, come noto, consente al creditore di soddisfarsi direttamente sul bene, mentre, con riguardo al vincolo sulla polizza pensionistica, esso sarebbe in contrasto con l'art. 2 Cost.

- Violazione di legge in relazione agli artt. 321, 324 cod.proc.pen. e 125 cod.proc.pen. in relazione all'omessa risposta alla censura difensiva sull'insussistenza del *fumus commissi delicti*, sollevata nell'istanza di riesame.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato sul rilievo, assorbente, dell'omessa risposta sul motivo di riesame in punto *fumus commissi delicti*, oggetto del terzo motivo di ricorso per cassazione.

Va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", e anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Dunque, al di fuori, della motivazione omessa o apparente, non è consentito a questa Corte alcun sindacato sulla motivazione.

5. Così delineato l'ambito del sindacato di Questa Corte di legittimità, è fondato il terzo motivo di ricorso.


Il Tribunale cautelare non ha risposto al motivo di riesame con cui si censurava la ricorrenza del *fumus commissi delicti*.

Il rilievo, di carattere assorbente, della mancata risposta alla censura sul presupposto applicativo della misura, devoluta nel motivo di riesame, comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, impregiudicate le altre questioni, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Campobasso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 16/07/2019



Il Presidente est.

Emanuela Gai
Emanuela Gai